

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI MASSA-CARRARA**

ATTI DELLA GIUNTA

Seduta n. 1 del 23 gennaio 2009

Deliberazione n. 13

OGGETTO: TARIFFE METRICHE.

L'anno duemilanove il giorno ventitrè del mese di gennaio alle ore 9,00 nella Sede Camerale in Carrara, si è riunita con le formalità di Legge, la Giunta Camerale, sotto la Presidenza del Sig. **Rag. Norberto RICCI**, Presidente, e con l'assistenza del Segretario Generale della Camera Sig. **Dott. Alessandro BEVERINI**.

Si accertano le presenze e le assenze così come risultano dal seguente prospetto:

NARRA Sig. Maurizio	Rappresentante Settore Artigianato	SI
TONGIANI Dott. Vincenzo	Rappresentante Settore Agricoltura	SI
GUADAGNI Dott. Oreste	Rappresentante Settore Industria	NO
CARO Dott. Alessandro Enrico Alberto	Rappresentante Settore Industria	SI
OLIGERI Dott. Gianfranco	Rappresentante Settore Artigianato	SI
TONARELLI Sig. Arnaldo	Rappresentante Settore Commercio	SI
ANDREI Rag. Franco	Rappresentante del Settore Porto	NO
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		
ROSSI Rag. Luigi	Presidente Collegio Revisori dei Conti	SI
MARCHETTI Dott. Gianfranco	Membro Collegio Revisori dei Conti	SI
DI VITA Rag. Giuseppe	Membro Collegio Revisori dei Conti	SI

LA GIUNTA CAMERALE

richiamato l'art. 20 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112, con il quale sono state attribuite alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici Metrici Provinciali e dagli Uffici Provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale;

richiamato il regolamento della Camera di Commercio di Massa – Carrara sulle modalità di verifica periodica degli strumenti metrici, approvato dalla Giunta camerale con delibera n.109 del 16 dicembre 2003;

richiamata la legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), laddove, al comma 43 dell'articolo 1, stabilisce che *"dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836"*, aggiungendo, al comma 44, che *"al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"*.

richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 2 del 26/01/2006 (di ratifica della determinazione presidenziale n. 26 del 29/12/2005), con la quale, in attesa della definizione dei criteri ministeriali per la determinazione delle suddette tariffe, sono stati così fissati i corrispettivi per la prestazione del servizio di verifica a domicilio degli strumenti metrici di fabbricanti e di utenti:

- € 5,00 (IVA inclusa) per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimenti o esercizi situati nel territorio del comune sede della Camera di Commercio;
- € 8,00 (IVA inclusa) per ciascun sopralluogo da eseguire presso stabilimento o esercizi situati fuori dal Comune di Carrara;

richiamato il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2007), con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe delle funzioni trasferite alle Camere di Commercio dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, ispirati ai principi di omogeneità tariffaria tra le Camere di Commercio e di garanzia dell'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi resi dagli Uffici metrici delle singole Camere di Commercio;

richiamate le Linee Guida predisposte nel giugno 2007 da Unioncamere Nazionale (allegate agli atti dell'Ufficio), contenenti le modalità di calcolo da utilizzare nella determinazione delle tariffe metriche secondo i criteri contenuti nel D.M. 7 dicembre 2006, cit.;

considerato che, ai sensi dell'art.10,c.2, del D.M. e delle Linee Guida sopra menzionati, "le Camere di Commercio definiscono le tariffe per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione, sulla base di una convenzione quadro aggiornata ogni tre anni, che dovrà essere stipulata tra le Associazioni Nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le Organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza -a norma dell'art.7 della legge 29 dicembre 1993 n.580- delle Camere di Commercio titolari della funzione di verifica metrologica e il Ministero dello Sviluppo Economico, e che in attesa della stipula di detta convenzione quadro, dovranno applicarsi le tariffe previgenti";

A) TARIFFE METRICHE RETE CARBURANTI

considerato che con deliberazione n. 95, del 22 novembre 2007, la Giunta ha deliberato di adottare, per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, le tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalla Camera di Commercio di Massa – Carrara, nell'importo indicato nell'allegato 3 alla citata deliberazione e di subordinare la determinazione delle tariffe relative ai servizi per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione, alla stipula della sopra indicata convenzione quadro;

considerato che in data 5 dicembre 2008 è stata stipulata, tra i soggetti titolati, la convenzione quadro sopra menzionata (che si richiama a far parte integrante della presente deliberazione) ;

considerato che, in base all'art. 2 di detta convenzione, la tariffa viene fissata da ciascuna Camera di Commercio sulla base del successivo articolo 3 tenendo conto delle dimensioni dell'impianto in ragione del numero di complessi di misurazione carburante e della frequenza con la quale vengono fatti gli accertamenti e che essa è forfetaria per singolo impianto di distribuzione carburante, identificato attraverso l'indirizzo della sede dell'impianto e viene pagata annualmente a servizio reso, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento;

considerato che l'articolo 3 della convenzione stabilisce che le tariffe forfetarie annue per ciascun punto vendita sono deliberate dalle Camere di Commercio tenendo conto di due voci:

- a) costo medio nazionale di gestione (30 € l'ora = € 0,50 al minuto) definito sulla base di indicatori medi nazionali, elaborati tenendo conto delle risorse umane e materiali impegnate dalle Camere di Commercio per l'espletamento delle funzioni metriche;
- b) tempo medio annuale di verifica degli strumenti per punto vendita (espresso in minuti), determinato dalla presente Convenzione tenendo conto del tempo necessario per l'effettuazione dell'accertamento in ragione della dimensione dell'impianto e del numero dei sopralluoghi effettuati per punto vendita

considerato che dalla Convenzione le parti hanno concordato i seguenti tempi medi annui di verifica (minimo e massimo) in relazione alla dimensione di ciascun punto di vendita e del numero di sopralluoghi presso ciascun punto vendita:

	Frequenza		
	0 sopralluoghi	1 sopralluogo	2 o più sopralluoghi
Dimensione dell'impianto espresso in numero di strumenti presenti	ti	ti	ti
	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)
Inferiore a 6	0	190 - 210	260 - 280
Compreso tra 6 e 12	0	260 - 280	330 - 350
Compreso tra 13 e 18	0	720 - 740	790 - 810
Superiore a 18	0	1.090 - 1110	1.160 - 1.180
Autostradali	0	2.000 - 2.100	

considerato che la tariffa non è altro che il risultato del prodotto, tenuto conto della dimensione dell'impianto espresso in numero di strumenti presenti, tra il costo medio nazionale di gestione (che è fisso in € 0,50 al minuto) ed il tempo medio annuale di verifica (a seconda del numero dei sopralluoghi) scelto tra il minimo ed il massimo.

considerato inoltre che la Camera ha individuato il tempo medio annuale di verifica con il tempo massimo, la tabella tariffaria risulta la seguente:

	Frequenza		
	0 sopralluoghi	1 sopralluogo	2 o più sopralluoghi
Dimensione dell'impianto espresso in numero di strumenti presenti	ti x cgm	ti x cgm	ti x cgm
	tempo medio annuale di verifica (minuti) x costo medio nazionale di gestione in minuti	tempo medio annuale di verifica (minuti) x costo medio nazionale di gestione in minuti	tempo medio annuale di verifica (minuti) x costo medio nazionale di gestione in minuti
Inferiore a 6	€ 0,0	€ 105,00	€ 140,00
Compreso tra 6 e 12	€ 0,0	€ 140,00	€ 175,00
Compreso tra 13 e 18	€ 0,0	€ 370,00	€ 405,00
Superiore a 18	€ 0,0	€ 555,00	€ 590,00
Autostradali	€ 0,0	€ 1.050,00	

B) TARIFFE METRICHE SETTORE ORAFO (ALLESTIMENTO PUNZONI)

considerato che la Camera di Commercio di Massa – Carrara al fine dell'allestimento dei punzoni per il settore orafa si avvale del servizio della Camera di Commercio di Alessandria, che fino all'adozione delle nuove tariffe metriche, avvenuto con atto n. 95 del 09/07/2007, faceva ricadere il costo e le spese di spedizione direttamente sulla ditta interessata;

visto che con l'adozione delle nuove tariffe relative al settore orafa la Camera di Commercio di Alessandria ha deliberato per ogni singolo punzone orafa richiesto una tariffa pari a € 7,5 + IVA (€ 9,00) addossando tale onere non più alla ditta interessata bensì alla Camera di Commercio richiedente, incrementandolo anche del rimborso delle spese postali quantificate in € 9,00;

considerato quindi che la fattura per il servizio, allestimento punzoni orafi, sarà intestata alla Camera di Commercio richiedente dalla consorella di Alessandria, al fine di non fare gravare le spese sopra citate sul bilancio camerale, si propone di adottare a carico della ditta orafa locale richiedente, per il servizio relativo all'allestimento del/i punzone/i orafi, la stessa tariffa adottata dalla Camera di Commercio di Alessandria e di richiedere, sempre alla ditta orafa locale, lo stesso rimborso delle spese postali pagate dalla Camera di Commercio di Massa - Carrara.

tanto premesso;

a voti unanimi

D E L I B E R A

A) PER LE TARIFFE METRICHE RETE CARBURANTI

1) di adottare per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011, le tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara per il settore carburanti, negli importi sopra indicati (al netto dell'IVA) e con le modalità sopra descritte;

2) le presenti tariffe sostituiscono, ovviamente, quanto dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 10 agosto 1990 concernente "Adeguamento delle tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici" (pubblicato nella G.U. n. 255 del 31.10.1990) per la richiesta di verifica;

3) le presenti tariffe si applicano anche alle verificazioni periodiche per gli "strumenti MID" secondo quanto specificato dalla Circolare MSE 3620/C

B) PER LE TARIFFE METRICHE SETTORE ORAFO

1) di adottare la stessa tariffa adottata dalla Camera di Commercio di Alessandria e di richiedere alla ditta orafa locale richiedente lo stesso rimborso delle spese postali.